

Donazione

I privati proprietari di beni archivistici di interesse storico possono farne donazione all'Amministrazione archivistica.

Procedura per la donazione di archivi o singoli documenti

- **Trasmissione alla Soprintendenza archivistica della nota nella quale il proprietario dell'archivio o dei documenti manifesta la volontà di donare**, dalla quale risultino le generalità, il codice fiscale, la piena disponibilità del bene nonché il valore del medesimo e l'elenco di consistenza dei documenti;
- **Trasmissione da parte della Soprintendenza archivistica della domanda** con il proprio parere tecnico, unitamente al parere dell'Archivio di Stato che riceve la donazione, alla Direzione generale per gli archivi, competente al rilascio dell'autorizzazione;
- Emissione del decreto della Direzione generale archivi che autorizza la donazione da notificare al proprietario;
- Stipula dell'atto di donazione nel quale viene espressa contestualmente la volontà del donante e quella del donatario. Ove il materiale oggetto della donazione sia di modico valore – indicato dalla Direzione generale archivi in euro 2.550,00 – la donazione potrà essere effettuata tramite una semplice scrittura privata, secondo le previsioni dell'art. 783 del cod. civile. Nell'ipotesi in cui la donazione non sia di modico valore, è necessario udire il preventivo parere del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi. Ottenuto il parere favorevole del Comitato, l'atto di donazione dovrà necessariamente avere la forma dell'atto pubblico; ai sensi della legge n. 512/1982 tale atto potrà essere stipulato dall'ufficiale rogante esistente presso l'Istituto. La registrazione è gratuita, ai sensi del d.lgs. n. 346/1990, artt. 3 e 55.

Normativa di riferimento: CC, artt. 782 e 783; DPR 30.9.1963, n. 1409, art. 9, lettera b), n. 3; RD 2.10.1911, n. 1163, art. 71; L. 2.8.1982, n. 512, art. 8

Termini previsti: Procedura ordinaria: 90 gg
Casi di modico valore: 55 gg.